

GUIDA PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL PERICOLO AMIANTO



CGIL




SICILIA

Questa breve guida nasce dalla necessità di avere uno strumento rapido di consultazione per le lavoratrici e i lavoratori siciliani del settore delle costruzioni, che quotidianamente e spesso a loro insaputa, sono esposti al pericolo dell'amianto.

*I nostri obiettivi, tramite questo strumento, seppure non esaustivo, sono quelli di: **informare** lavoratrici e lavoratori sui rischi per la salute derivanti dalla esposizione all'amianto; **orientare** i cittadini nelle pratiche di patronato, fiscali e amministrative e **comunicare** con gli enti pubblici, le associazioni e i singoli cittadini al fine di creare una rete di soggetti consapevoli ed impegnati a diffondere informazione e a fornire servizi di tutela dall'amianto.*

Buona lettura,

Mario Ridulfo,
segretario generale Fillea Cgil Sicilia



Manifesto **EFBWW**- European federation of building and woodworkers

INDICE

Prefazione.....	pag. 4
Che cosa è l'amianto?.....	pag. 7
La rimozione.....	pag. 8
Le Guide dell'Inail alla rimozione e alla bonifica dei MCA.....	pag. 9
La bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile.....	pag. 12
Cosa fare per richiedere interventi di rimozione e smaltimento?.....	pag. 15
Gli incentivi fiscali.....	pag. 16
La pensione per i lavoratori esposti ad amianto.....	pag. 18
Benefici previdenziali e prestazioni per i lavoratori esposti.....	pag. 20
Le tutele Inail.....	pag. 23
Tutela delle vittime per esposizione amianto non professionale.....	pag. 25
Sintesi della normativa.....	pag. 26
La legge regionale 10/2014.....	pag. 27
La protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto – dlgs 81/2008.....	pag. 29
Kit informativo.....	pag. 37

PREFAZIONE

Amianto in greco significa immacolato, incorruttibile mentre in latino significa perpetuo, inestinguibile, che non si spegne mai... . “Un proiettile lanciato contro il nostro futuro”. Così era definito l’amianto in una pubblicazione sindacale del lontano 1986, tra l’esposizione “all’asbesto” e i suoi esiti nefasti, in particolare il mesotelioma, possono infatti trascorrere più di 40 anni.

Nonostante che il bando italiano dell’amianto sia datato a ben più di ventisette anni fa (Legge 257/92), il problema dell’amianto e delle patologie che esso ha provocato e potrà ancora provocare in futuro, è ancora concretamente vivo e molto dibattuto nel nostro Paese, come del resto in tante altre parti del mondo (particolarmente in quei Paesi, come la Federazione Russa, l’India, la Cina, nei quali l’uso dell’amianto - al 99% crisotilo - è ancora non solo consentito, ma in espansione).

Pur essendo la normativa italiana in tema di amianto tra le più avanzate in Europa e nel mondo, anticipando per alcuni versi le indicazioni della Direttiva 2009/148/CE, ancora oggi sono presenti sul territorio nazionale 24 milioni di tonnellate di materiali compatti contenenti tale sostanza e molte tonnellate di amianto friabile in numerosi siti contaminati, di tipo industriale e non, tanto pubblici quanto privati e circa 83.000 km di condotte per acquedotti ed in misura minore gasdotti. Si calcola che l’amianto sia stato utilizzato per produrre 3.000 differenti tipi di manufatti, di cui 2.000 destinati all’uso in edilizia. Nei palazzi, nelle case, nei capannoni costruiti fra gli anni ‘60 e ‘70, nelle tettoie, nelle canne fumarie, nell’aria condizionata, nelle tubazioni dell’acqua, ecc..., molti sono ancora i manufatti che contengono la fibra killer. Il processo di bonifica è troppo lento, solo 1% all’anno, con questi ritmi si presume che ci vorranno 60-70 anni per eliminare solo l’amianto visibile.

L’amianto quindi è tuttora presente in Italia non soltanto in manufatti realizzati, commercializzati, installati, usati in anni antecedenti il bando nazionale; il commercio globale comporta, in casi non del tutto sporadici, che entrino nel contesto italiano MCA (Manufatti in Cemento Amianto) provenienti da altri Paesi in cui la loro produzione è tuttora consentita. Quindi l’esposizione a tale sostanza è ancora possibile, in quanto molti manufatti lo possono contenere. La Fillea Cgil Nazionale ha lanciato da tempo una Campagna di informazione sui rischi dell’amianto.

L’asbesto è un problema sanitario che ancora non ha trovato soluzione. Le Regioni non investono sufficienti risorse sulle bonifiche, unica via di prevenzione delle malattie correlate. Dall’amianto possiamo proteggerci, ma se manca l’informazione cittadini e lavoratori, così come le loro famiglie, restano ad alto rischio sanitario. Questo è un tema che i sindacati denunciano da anni, tuttavia permane una generale sottovalutazione e non percezione del pericolo.

L’amianto è un killer silenzioso, che produce danni irreversibili anche dopo tanti anni dall’esposizione ed è per questo che diventa indispensabile diffondere in modo puntuale l’informazione a cittadini e lavoratori. I lavori di manutenzione, in particolare nel settore edile, costituiscono una concreta fonte di rischio per i lavoratori che li eseguono e, se non vengono utilizzate adeguate tecniche lavorative, ci si espone ad alti rischi. Sono a rischio soprattutto coloro che vengono adibiti a lavori di demolizione o ristrutturazione di edifici costruiti prima del 1994, data in cui si è dismesso completamente per legge l’uso dell’amianto nella costruzione di edifici e manufatti. Molti lavoratori sono provenienti da altri Paesi e non parlano italiano e quindi sono meno consapevoli e informati delle leggi che regolamentano e tutelano la prevenzione della salute

e della sicurezza nel nostro Paese. In un mercato orientato ad investire nella rigenerazione urbana e nel risanamento ambientale, la nostra categoria è la più esposta al rischio amianto.

Secondo uno studio pubblicato nel 2011, una parte consistente dell'ambiente edificato nell'UE ha più di 50 anni. Oltre il 40% degli edifici residenziali è stato costruito prima degli anni '60 dello scorso secolo. Il settore dell'edilizia ha avuto una forte espansione tra il 1961 e 1990, periodo durante il quale il patrimonio edilizio, in quasi tutti gli stati membri, è più che raddoppiato e si è fatto ampio uso dell'amianto. Sempre secondo lo stesso studio, gli edifici consumano circa il 40% del fabbisogno energetico finale complessivo in Europa, e rappresentano il settore che registra il livello di consumi più elevato, seguito dai trasporti con il 33%. Allo stesso tempo l'UE si è impegnata a ridurre del 80-95% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.

Ciò significa che la ristrutturazione dell'ambiente edificato presenta un duplice vantaggio: da un lato offre notevoli potenzialità di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, contribuendo quindi al raggiungimento degli obiettivi della tabella di marcia per il 2050, e dall'altro, rappresenta un'opportunità unica di rimuovere l'amianto.

L'investimento nella prevenzione della salute per la nostra categoria è un impegno a tempo pieno. I disastrosi numeri dei morti sul lavoro segnalano marcatamente l'assenza di una presa di coscienza ampia che, a partire dalle imprese, alle istituzioni, al sindacato, richiama la necessità di fare di più per un cambio di passo. Sulla salute non si può banalizzare, il lavoro sicuro è un tema di civiltà.

Dai dati dell'ultimo rapporto RENAM (Registro Nazionale dei Mesoteliomi) pubblicato dall'Inail nel 2018, legati ai casi di mesotelioma da cause professionali, si evince che considerando l'intera finestra di osservazione (1993 - 2015) e i soli soggetti colpiti dalla malattia per motivo professionale, il settore di attività maggiormente coinvolto è l'edilizia (3.002 occasioni di esposizione, pari al 15,5% del totale della casistica); E' in crescita la quota di soggetti con esposizione nell'edilizia che desta preoccupazioni anche per la possibilità di esposizioni attuali: dal 12,1% nel periodo 1993 - 1998 al 16,8% nel periodo 2011 - 2015, e la grande frantumazione dei settori con possibilità di esposizione deve essere considerata quando si discute di casi di mesotelioma, per i quali non esistono evidenze di attività "a rischio" svolte in precedenza.

Le regioni con maggior peso della categoria degli edili rispetto ai casi esposti professionalmente sono Lazio, Toscana e appunto Sicilia. Non tutte le Regioni, inoltre, hanno approvato il Piano Regionale Amianto, a distanza di 27 anni dalla Legge 257 che li prevedeva entro 180 giorni dalla sua pubblicazione.

Ad oggi la presenza d'amianto in Italia non è ancora chiara, per questo come sindacato abbiamo costruito piattaforme rivendicative nei confronti delle Istituzioni, Governo, Regioni, Comuni, su mappature, bonifiche e sorveglianza sanitaria.

Governo centrale, Regioni e Territori hanno il compito di tutelare la salute dei cittadini attraverso il risanamento ambientale, e le imprese hanno il dovere di tutelare la salute dei propri lavoratori e lavoratrici. Una scommessa non solo economica, ma soprattutto culturale. Il numero dei morti sul lavoro ci vede tutti responsabili di un sistema che ancora non tutela a sufficienza. Rivedere le leggi, monitorare le malattie, ragionare sugli indennizzi, stanziare fondi. Servono investimenti certi e programmati sia negli edifici pubblici che privati.

In attesa dunque di un completo risanamento ambientale è necessario e parimenti importante avviare, completare ed estendere su tutto il territorio nazionale una serie di iniziative di formazione, nel caso degli addetti ai lavori e informazione, rivolta anche ai cittadini che procedano parallelamente al percorso di bonifica e costituiscano una solida base di prevenzione dai pericoli derivanti dall'amianto.

C'è un filo comune che lega la tragedia dell'amianto e le morti che, purtroppo, ancora oggi si succedono quotidianamente: la mancanza di una cultura della sicurezza e una resistenza delle imprese nel non voler riconoscere i rischi ai quali vanno incontro le lavoratrici e i lavoratori in ogni momento della loro vita trascorso nei posti di lavoro. E' una catena che unisce le morti per amianto con le vittime nelle fabbriche e nei campi con le altre che si susseguono con costanza quotidiana nei cantieri edili.

Con questo opuscolo la Fillea Sicilia aggiunge un altro tassello al lavoro che stiamo facendo come sindacato degli edili, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Emilia Romagna alla Sicilia. L'obiettivo che ci siamo posti con queste iniziative è quello di avviare un percorso di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e dei cittadini, per accrescere la consapevolezza sui pericoli dell'amianto per la salute e l'ambiente che riguarda tutti. Una vasta e capillare azione di prevenzione tramite la diffusione di materiale che contiene le informazioni necessarie ad allertare i lavoratori della filiera, con le informazioni fondamentali per difendersi dall'amianto e con indicazioni specifiche su come comportarsi di fronte al pericolo. In particolare con questo opuscolo si propone di offrire uno strumento che consenta ai lavoratori e cittadini un rapido orientamento, ovviamente suscettibile di approfondimenti, nelle pratiche di patronato, legali e amministrative.

La frammentazione del settore, fatta sempre più di medie e piccole imprese e quindi poco strutturate, mette in maggior evidenza la difficoltà per queste aziende di riqualificarsi e quindi di adeguare l'organizzazione del lavoro ed i dispositivi di protezione individuale e collettiva agli obblighi di legge. Il binomio urgenza di bonificare gli edifici ed i siti con l'amianto e la necessità di rilanciare il nostro settore per uscire dalla crisi economica, a partire dalla riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, passa necessariamente per la riqualificazione delle aziende e la loro riconversione. L'aumento inderogabile della domanda deve, infatti andare di pari passo con un'offerta qualificata e tecnologica competitiva.

L'integrità fisica è un diritto fondamentale sancito, tra l'altro, nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. La conoscenza e la percezione del rischio può consentire una scelta responsabile dei lavoratori e la possibilità di avvalersi del diritto di proteggersi adeguatamente o di rifiutare un determinato lavoro. E' quindi importante una governance del diritto alla formazione specifica e delle condizioni di salute e sicurezza, che offre importanti e non derogabili spazi alla contrattazione di primo e secondo livello, in parallelo, soprattutto nelle realtà lavorative più piccole e nei cantieri diffusi sul territorio, ad un aumento qualitativo e quantitativo dei dovuti controlli da parte dello Stato. Il lavoro è un valore fondamentale, ma lo è altrettanto il rispetto della vita umana dentro e fuori delle fabbriche, uffici e cantieri, in tutti i posti di lavoro.


Ermira Behri,

Segretario FILLEA CGIL Nazionale



SICILIA

Che cosa è L'amianto?



Il termine **amianto** o "**asbesto**" viene usato per indicare la forma fibrosa di alcuni minerali utilizzati per le loro particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore, incombustibilità, isolamento al calore, fonoassorbenza, flessibilità, inattaccabilità da parte degli acidi, filabilità. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo hanno reso adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato molti paesi a vietarne l'uso. Esistono vari tipi di **amianto**, tutti cancerogeni anche se non egualmente potenti nel causare tumori alla pleura. Esistono numerosi altri minerali fibrosi o asbestiformi in natura, non usati commercialmente, che esulano quindi dal termine amianto, ma che potrebbero essere egualmente pericolosi. L'**amianto** è stato utilizzato negli anni passati per lo più nel settore edilizio e delle costruzioni, metalmeccanico-portuale, nelle produzioni di prodotti in amianto-cemento principalmente lastre per coperture, tubi, condotte e canalizzazioni. L'**amianto** inoltre veniva utilizzato per produrre carte e cartoni, nel confezionamento di materiali plastico, per la fabbricazione di tessuti, o per la produzione di altri tipi di manufatti.

Col passare degli anni si è scoperto che purtroppo questa "meravigliosa" fibra è tanto utile quanto dannosa all'essere umano, infatti le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie: l'asbestosi, tumori della pleura (ovvero il mesotelioma pleurico), ed il carcinoma polmonare. Per questo, la fibra di amianto è stata bandita dal commercio ormai da anni e non si possono più produrre o commercializzare manufatti con all'interno dell'amianto.



Amianto e sue conseguenze



LA RIMOZIONE

Per la rimozione di materiali contenente amianto occorre rivolgersi ad apposita azienda che svolge tali operazioni di bonifica. L'azienda oltre ad essere iscritta all'**Albo Gestori Ambientali** (www.albonazionalegestoriambientali.it/Sezioni.aspx) alle **categorie 10 A-E e 5F** e a dotarsi di personale appositamente formato, dovrà presentare all'**ASP** tutta la documentazione necessaria:

Piano di lavoro o Notifica, inizio e fine lavori,

E rilasciare una

Copia conforme (la quarta pagina) del Formulario Rifiuti,

Con la **data dello smaltimento** (importante verificare la correttezza delle date), il **peso dei manufatti** ed il **corretto codice CER** (17.06.05*).

Le persone fisiche che sostengono delle spese per la **Rimozione Amianto** possono usufruire degli incentivi per la Ristrutturazione edilizia. L'incentivo è pari alla detrazione fiscale per le spese sostenute per la bonifica e smaltimento dell'amianto.

LE GUIDE DELL'INAIL ALLA RIMOZIONE E ALLA BONIFICA DEI MCA



LA BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

IDENTIFICAZIONE DEI MCA IN MATRICE COMPATTA

Il d.m. 06/09/1994 distingue i MCA in: - **friabili**: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; - **compatti**: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici. I MCA compatti hanno particolare resistenza meccanica, resistenza all'attacco chimico, resistenza ignifuga, resistenza refrattaria, anticondensa, fono-assorbente, rigidità dielettrica, termoisolante, antirumore. Tra i MCA compatti, le coperture in cemento amianto sono quelle che hanno avuto maggiore diffusione su scala nazionale. I principali settori e attività economiche in cui si riscontra il loro maggiore utilizzo sono: allevamento, artigianato, difesa militare, edilizia, industrie (metalmeccaniche, metallurgiche), etc..

PRINCIPALI INDICATORI PER VALUTARE LO STATO DI DEGRADO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

Ai fini dell'individuazione della loro corretta procedura di bonifica bisogna valutare lo stato di degrado utilizzando gli indicatori descritti nel d.m. 06/09/1994.

I principali sono: - la friabilità del materiale; - lo stato della superficie ed in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre; - la presenza di sfaldamenti, crepe o rotture; - la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli d'acqua, grondaie, ecc; - la presenza di materiale polverulento globato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

BONIFICA DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO

La bonifica delle coperture in cemento amianto viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile e pertanto deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di

fibre in aria. I metodi di bonifica citati nel d.m. 06/09/1994, principalmente applicati per le coperture in cemento amianto sono i seguenti:

1) **Rimozione:** operazione da condursi salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento: smontaggio, sollevamento, primo imballaggio (possibilmente in quota), messa a terra con idoneo mezzo meccanico, secondo e definitivo imballaggio. Le lastre vanno rimosse utilizzando esclusivamente utensili manuali o attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione a filtri assoluti. Prima di qualsiasi manipolazione, le lastre devono essere asperse su entrambe le superfici, con prodotti incapsulanti, mediante pompe a bassa pressione e rimosse ancora umide. In caso di coperture di notevole estensione, si deve operare per lotti di limitate dimensioni tali da agire sempre ad umido. Eventuali pezzi acuminati e taglienti devono essere sistemati in modo da evitare la rottura degli imballaggi ed i rifiuti in frammenti minuti, ivi compresi i residui presenti nei canali di gronda, devono essere raccolti al momento e racchiusi in sacchi o fusti immediatamente sigillati. La rimozione comporta la produzione di notevoli quantità di Rifiuti Contendenti Amianto (RCA) da smaltire in idonee discariche e la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso.

2) **Incapsulamento:** operazione effettuata mediante prodotti impregnanti (che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia) o ricoprenti (che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto, additivati anche con pigmenti e sostanze che incrementano la resistenza agli agenti atmosferici). Generalmente i risultati più efficaci e duraturi si ottengono con l'impiego di entrambi i prodotti. L'incapsulamento richiede l'aspirazione preliminare della superficie del manufatto e la rimozione di tutti i frammenti e delle parti distaccate dal substrato, al fine di garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento deve essere effettuato con pompe a bassa pressione.

3) **Sovra-copertura:** confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento amianto, che viene lasciata in sede. Metodica utilizzabile solo quando la struttura portante è in grado di sopportare il carico aggiuntivo. L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di cemento amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura, che se non eseguite correttamente potrebbero liberare fibre. Detta tecnica è consigliata quando la superficie inferiore della copertura in cemento amianto risulta confinata. Nel caso di interventi di incapsulamento o sovra-copertura è necessario attivare uno specifico "Programma di manutenzione e controllo" atto a verificare l'efficacia e l'integrità degli stessi interventi. I materiali rimossi devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile e giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree del cantiere eventualmente contaminate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (DPC E DPI) E MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi del d.lgs. 81/08, in siti con presenza di MCA è necessario adottare Dispositivi di protezione collettiva (DPC) ed individuale (DPI), definiti a seguito della valutazione dei rischi sito specifica. Preliminarmente a qualsiasi attività di bonifica bisogna prevedere come misura di prevenzione la delimitazione dell'area di cantiere, con affissione di idonea cartellonistica antintrusione e pericolo di inalazione di fibre di amianto. La bonifica delle coperture in cemento amianto comporta oltre al rischio specifico legato all'amianto, anche quello di caduta dall'alto per sfondamento delle lastre. Devono dunque essere adottati idonei DPC quali paratie, reti anticaduta, linee vita, ancoraggi o ponteggi metallici fissi, ponteggi mobili su ruote, piattaforme auto-sollevanti, etc.. In caso di camminamento lungo le coperture, devono essere realizzate idonee opere provvisorie atte a garantirne la calpestabilità.

Per la tutela della salute degli operatori del settore è obbligatorio l'uso di specifici DPI di terza categoria, destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. In particolare si consiglia per la bonifica delle coperture l'utilizzo di:

→ Facciali filtranti monouso FFP3, o di semimaschere con uno o più filtri P3, o in caso di coperture particolarmente ammalorate maschere pieno facciali. Essi vanno indossati sotto il copricapo della tuta (la maschera è l'ultimo DPI da togliere nella fase di svestizione a fine turno). Barba, baffi, basette lunghe e pelle non rasata possono ostacolare la perfetta aderenza tra i DPI ed il viso.

→ Guanti e tute in tessuto non tessuto di III categoria, tipo 4-5 o similari a perdere (con cappuccio da indossare sotto il casco da cantiere, cuciture rivestite, bande di copertura autoadesive applicate in corrispondenza del collo e del tronco). I guanti devono essere sigillati con nastro adesivo ai polsini della tuta.

→ Stivali in gomma o scarpe alte antinfortunistiche, da indossare al di sotto dei pantaloni della tuta e da sigillare con nastro adesivo. Si sconsiglia l'utilizzo di copriscarpe in tessuto non tessuto in ambiente outdoor, in quanto ivi si lacerano facilmente ostacolando il procedere dell'operatore e non garantendo la tenuta. In caso di rischio di cadute dall'alto, deve essere prevista l'adozione di DPI specifici (imbragatura di sicurezza, eventuale elmetto con sottogola, etc.). In caso si operi in assenza di specifica Unità di Decontaminazione Personale (UDP), bisogna togliere la tuta sempre indossando la maschera e rispettando l'ordine delle seguenti azioni:

- a. prima della svestizione, inumidire la superficie esterna di tuta, guanti e calzari con acqua (spruzzata/nebulizzata);
- b. rimuovere il nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei guanti e delle calzature con la tuta;
- c. togliere i guanti;
- d. togliere la tuta avendo cura di arrotolarla dall'alto verso il basso e verso l'esterno;
- e. sfilare la tuta dalle calzature;
- f. riporla immediatamente in busta monouso chiusa insieme al nastro adesivo rimosso di cui al punto b) ed ai guanti;
- g. gettare la busta in apposito sacco chiuso, da riporre successivamente in Big-Bags;
- h. rimuovere le calzature da lavoro, precedentemente pulite molto bene con acqua.

Da ultimo, si può rimuovere la maschera (da lavare attentamente se riutilizzabile o da smaltire se monouso). Per interventi su superfici di rilevante estensione e previsti su più giornate di lavoro, sarebbe opportuno l'utilizzo di una UDP.

GESTIONE DEI RIFIUTI

I RCA prodotti dalle attività di bonifica delle coperture in cemento amianto devono essere classificati ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. con il codice C.E.R. "17.06.05* - Materiali da costruzione contenenti amianto"; essi possono essere conferiti presso deposito temporaneo in cantiere, deposito preliminare o smaltiti in discarica (d.m. 248/2004 e d.m. 27/09/2010):

→ per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

→ per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella mono-dedicata. Si ricorda inoltre che i DPI contaminati da amianto utilizzati per tali bonifiche devono essere classificati con il codice C.E.R. "15.02.02* - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose", confezionati separatamente dai RCA prodotti ed avviati alle medesime destinazioni.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

IDENTIFICAZIONE DEI MCA IN MATRICE FRIABILE

Il d.m. 06/09/1994 distingue i **MCA** in:

→friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;

→compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

I MCA friabili sono quelli aventi poca coesione e più elevate percentuali di amianto nella matrice. Essi, a causa della loro scarsa aggregazione, possono facilmente disperdere fibre nell'aria generando potenziali rischi per i lavoratori e la popolazione. Le principali caratteristiche tecniche per cui l'amianto è stato utilizzato nei MCA friabili sono: termoisolanza, resistenza ignifuga, anticondensa, fonoassorbente, resistenza meccanica, resistenza all'attacco chimico, rigidità dielettrica, refrattarietà, capacità legante e sigillante.

Le principali tipologie di MCA friabili sono: - amianto puro in fiocchi; - materassi, materassini; - coperte, vestiario e accessori di protezione; - coppelle, corde, stoppini, guarnizioni; - filtri, tamponi, filtranti; - feltri, pannelli in fibre grezze compresse, pannelli sandwich; - anime e stampi/forme per fonderia; - calze, cinghie, fasce; - corde, cordoni, filo, filotti, funi, spaghi, trecce; - coperte, cuscini, materassini; - vestiario ed accessori di protezione; - bordature, schermi cinematografici, sipari, stoffe, stuoie, tappeti, tappeti mobili per nastri trasportatori, tappezzerie, tele, teli per assi da stiro, tende; guarnizioni e baderne in tessuto o intrecciato; - carta, carta da parati; - pannelli in cartongesso, pannelli in cartone; - diaframmi per processi elettrolitici, schermi parafiamma; - materozze, premi-stoppa, reticelle frangi-fiamma, rivestimenti di piani d'appoggio; - cuscini di fibre grezze compresse; - nastri e guaine (rivestimenti di tubazioni calde e cavi elettrici, forni, caldaie); - amianto a spruzzo (utilizzato come isolante termico).

I principali settori e attività economiche dove detti MCA friabili risultano utilizzati in passato sono: agricoltura, allevamento e pesca, cantieri navali, commercio (ingrosso e dettaglio), difesa militare, edilizia, estrazione e raffinerie di petrolio, industrie (metalmecchaniche, metallurgiche, minerarie, alimentari, chimiche, della gomma, del legno, del tabacco, del vetro, conciaria, della carta), artigianato (carpenteria, termoidraulica), mezzi di trasporto, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas.

BONIFICA DEI MCA IN MATRICE FRIABILE

I metodi di bonifica citati nel d.m. 06/09/1994 principalmente applicati ai MCA in matrice friabile sono:

→**Rimozione.**

→**Confinamento:** installazione di una barriera a tenuta di polvere che separi le aree in bonifica dal resto dell'edificio.

Il metodo più idoneo per la bonifica dei MCA in matrice friabile, sebbene presenti costi iniziali maggiori rispetto agli altri metodi, è la **rimozione** in quanto consente di eliminare definitivamente il rischio. Il **confinamento** consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi le aree in bonifica dal resto dell'edificio; è particolarmente indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, quali ad esempio le colonne. L'incapsulamento, sebbene previsto dal citato d.m., risulta poco opportuno sui MCA friabili in quanto aumenta il peso strutturale, aggravando la tendenza del materiale a delaminarsi o a staccarsi dal substrato, con conseguente dispersione di fibre nell'aria ambiente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE DI SICUREZZA

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 in siti con presenza di MCA friabili è necessario adottare Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ed Individuale (DPI), definiti a seguito della valutazione dei rischi sito specifica. Nel caso in cui l'ambiente dove avviene la rimozione non risulti confinato, occorre provvedere alla realizzazione di misure di sicurezza, quali:

→**confinamento statico** - barriera artificiale realizzata con idonei divisori/barriere e segnaletica di emergenza, che isola l'ambiente di lavoro dall'esterno;

→**confinamento dinamico** - sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto all'esterno in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Gli estrattori devono essere muniti di un filtro HEPA e devono funzionare ininterrottamente (24 ore su 24). Occorre garantire una capacità estrattiva tale da consentire almeno 4 ricambi d'aria all'ora.

I sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta (con fumogeni e collaudo alla depressione) preferibilmente in presenza dell'Organo di vigilanza locale. Contestualmente all'allestimento del cantiere, si deve provvedere all'installazione di una o più Unità di Decontaminazione Personale (UDP), per l'accesso e l'uscita dei lavoratori dall'area di lavoro e dell'Unità di Decontaminazione Materiali (UDM), per l'ingresso e la fuoriuscita delle attrezzature di lavoro e dei rifiuti. Per l'accesso all'area di lavoro è necessario l'utilizzo di DPI di III categoria, cioè destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. In particolare si consiglia:

→l'utilizzo di maschere pieno facciali con elettrorespiratori TMP3 o elettrorespiratori con elmetto e cappuccio THP3. Per i controlli e altre attività di breve durata, che non prevedono il contatto diretto con i MCA friabili, si possono utilizzare anche semimaschere con uno o più filtri P3. Tutti i DPI delle vie aeree vanno indossati sotto il copricapo della tuta, per consentire la corretta decontaminazione in uscita dal cantiere (la maschera è l'ultimo DPI da togliere). Si ricorda che barba, baffi, basette lunghe e pelle non rasata, possono ostacolare la perfetta aderenza tra i DPI ed il viso. Esse devono pertanto essere evitate;

→l'utilizzo di stivali in gomma o scarpe alte antinfortunistiche da indossare al di sotto dei pantaloni della tuta e da sigillare con nastro adesivo. Analoga sigillatura andrà prevista tra i guanti ed i polsini della tuta;

→l'utilizzo di guanti, tute in tessuto non tessuto di III categoria, tipo 4-5 o similari a perdere, con cappuccio da indossare sotto il casco da cantiere e cuciture rivestite, bande di copertura autoadesive in corrispondenza del collo e del tronco (si ricorda l'importanza del loro utilizzo).

Per l'uscita dall'area di lavoro, si consiglia di:

→togliere la contaminazione più evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro, mediante un aspiratore a filtri assoluti (d.m. 06/09/1994);

→rimuovere il nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei guanti e dei calzari;

→rimuovere e lasciare nel locale sporco dell'UDP le scarpe da lavoro;

→sotto la doccia togliere tutti i restanti indumenti eccetto il respiratore, pulendo l'esterno del medesimo;

→farsi la doccia con i DPI delle vie aeree ancora indossati;

→togliere i filtri, sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;

→da ultimo, soltanto a operazione conclusa, si potrà procedere a rimuovere e lavare il dispositivo a protezione delle vie aeree, sia esternamente che internamente;

→dopo aver fatto la doccia ed essersi asciugato, il lavoratore potrà proseguire verso il locale spogliatoio pulito, dove riporrà la maschera personale in busta chiusa e indosserà gli abiti ad uso civile.

L'utilizzo delle maschere filtranti monouso è generalmente ritenuto non sufficientemente cautelativo per lavorazioni a diretto contatto con MCA friabili. Nel caso in cui si utilizzino maschere elettroventilate, si consiglia l'uso delle stesse con dispositivi di aereazione meccanici incorporati nella struttura del facciale e non collegati tramite tubo esterno, in quanto il suddetto potrebbe essere fonte di eventuale rischio espositivo indebito in caso di rottura/distacco accidentale.

GESTIONE DEI RIFIUTI - UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE MATERIALI (UDM)

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve evitare la dispersione di fibre in aree outdoor non confinabili. Il materiale deve essere dunque insaccato nell'area di lavoro; i sacchi chiusi a collo d'oca devono essere dunque portati nell'UDM, che mette in comunicazione la zona di lavoro con l'esterno. Nell'UDM, generalmente a tre stadi, i sacchi saranno soggetti a una prima pulizia della superficie esterna, lavaggio, re-insaccaggio e collocazione in big bags, per poi essere avviati a smaltimento. I Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) in matrice friabile sono tutti classificati ed asteriscati come rifiuti pericolosi e smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi dedicata, o con cella mono dedicata.

https://www.edilportale.com/news/2019/02/sicurezza/bonifica-amianto-l-inail-spiega-come-si-procede_68837_22.html

COSA FARE PER RICHIEDERE INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN AREE E STRADE PUBBLICHE?



Nel caso in cui vengano abbandonati rifiuti contenenti amianto, il Comune competente per territorio è tenuto a procedere alla messa in sicurezza degli stessi rifiuti, coprendo detto materiale con doppio telo plastico, delimitando l'area con nastro rosso e bianco e apponendo un cartello con scritta "Presenza di rifiuti pericolosi contenenti amianto", provvedendo successivamente alla rimozione.

L'ESEMPIO DEL COMUNE DI PALERMO:

Il Servizio Ambiente del Comune di Palermo, su segnalazione anche via e-mail dei cittadini che comunicano la presenza di rifiuti in cemento amianto (serbatoi, lastre, tubazioni, etc.) abbandonati in aree pubbliche (strade, piazze, giardini, etc.), esegue sopralluogo tecnico e provvede, tramite ditta specializzata (selezionata con avviso pubblico), alla rimozione, trasporto e smaltimento di tali rifiuti.

L'email alla quale fare pervenire la segnalazione, contenente i riferimenti per consentire i successivi controlli, è: ambiente@comune.palermo.it . Il Servizio Ambiente aggiorna il database dei siti ove è stata riscontrata tale tipologia di rifiuti abbandonati e successivamente rimossi.

Per le altre provincie e per gli altri territori ci si deve rivolgere agli analoghi servizi presso ogni singolo comune.



GLI INCENTIVI FISCALI



Detrazione fiscale del 50% per la rimozione dell'Amianto

Gli incentivi per la Ristrutturazione edilizia possono essere usufruiti per tutte quelle spese per lo smaltimento di manufatti quali: tetti in amianto, serbatoi, canne fumarie e tubazioni in eternit.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per singola unità abitativa. Inoltre è possibile usufruire dell'aliquota Iva agevolata del 10%.

Hanno diritto alla detrazione in alternativa al proprietario:

- Il nudo proprietario;
- Il titolare di un diritto reale (usufrutto, abitazione o superficie, uso);
- L'inquilino;
- Comodatario;
- I soci di cooperative;
- I soci delle società semplici;
- Gli imprenditori individuali.

La detrazione spetta anche al familiare che ha sostenuto le spese se le fatture ed i bonifici risultino a suo nome.

Cosa bisogna fare per usufruire della detrazione fiscale sulla rimozione amianto?

→ Pagare con bonifico specifico per ristrutturazioni soltanto dopo emissione di regolare fattura;

→ Se le norme di sicurezza lo impongono, inviare all'ASP ed all'Ispettorato del Lavoro una comunicazione prima di iniziare i lavori (Notifica preliminare);

→ Bisogna pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, specifico per la detrazione fiscale, indicando nella causale del versamento, il numero di fattura, il codice fiscale del soggetto che paga ed il codice fiscale o numero di partita Iva dell'Impresa.

→ Il bonifico deve, infatti, contenere tutte le informazioni dell'Azienda che effettua i lavori pena in caso di un'errata compilazione, la perdita del diritto ai benefici fiscali.

Detrazione fiscale al 65%. Quando i lavori di rimozione dell'amianto comprendono anche interventi di efficienza energetica, è possibile dedurre il 65% delle spese sostenute.

A titolo di esempio è possibile dedurre le spese per:

Sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto a risparmio energetico, ad esempio, nel caso in cui oltre alla canna fumaria in amianto venga sostituita pure la caldaia;

Isolamento termico, ad esempio, nel caso in cui si sostituisca un tetto in eternit con un tetto coibentato che rispetti i requisiti prestazionali previsti dalla normativa;

Installazione (anche ex novo) di pannelli per il solare termico, ad esempio, nel caso di sostituzione di una copertura in eternit;

Riqualificazione globale sotto l'aspetto energetico dell'intero edificio, comprendendo, ad esempio, oltre alla sostituzione di elementi in cemento amianto (serbatoi, canne fumarie, tubazioni, coperture) anche interventi edili finalizzati al risparmio energetico, che consentano di raggiungere i requisiti prestazionali previsti dalla normativa vigente.



LA PENSIONE PER I LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO



Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (G.U. del 18.07.2017) regola l'accesso al pensionamento amianto per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento.

Con l'art. 1, comma 250, Legge 232/16, è stato sancito il **diritto alla pensione di inabilità**, per quei lavoratori che sono affetti da patologie asbesto - amianto correlate, mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), purché siano riconosciute dall'INAIL, oppure quale causa di servizio, a condizione che la domanda sia depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto in G.U. - 16.09.2017 - e **a partire dal 2018 con un termine che decorre dal 31 marzo** (art. 7 del D.M.).

I lavoratori vittime di patologie asbesto correlate possono quindi essere collocate in pensione secondo quanto stabilito dalla L. 222/84, anche ove non sia assolutamente e permanentemente inabili al lavoro, con **l'unica condizione che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva e di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni antecedenti il deposito della domanda di pensione.**

In questo modo, coloro che sono ammalati di patologie asbesto correlate possono accedere immediatamente al trattamento di pensione di inabilità, anche coloro che per gli effetti delle maggiorazioni per benefici contributivi per esposizione ad amianto ai fini del prepensionamento, di cui all'art. 13, comma 7, Legge 257/92, non hanno ancora maturato il diritto a pensione, tanto più dopo le recenti riforme disposte dalla Legge Fornero, pur con tutte le salvaguardie che si sono succedute nel tempo.



Il beneficio è riconosciuto a domanda, nel limite di 20.000.000 di euro per l'anno 2017 e di 30.000.000 annui per il 2018, con una particolare procedura di monitoraggio, con una finestra annuale per la presentazione delle domande, così come già previsto per la c.d. APE sociale.

I lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale e/o della causa di servizio del mesotelioma, cancro polmonare ed asbestosi (tutte patologie asbesto correlate) potranno presentare la domanda di pensione all'INPS **entro il termine del 31 marzo di ogni anno.**

Nel caso in cui ci fosse incapienza rispetto ai fondi disponibili, alcune delle domande di prepensionamento potrebbero essere accolte successivamente, con preferenza per coloro che avranno maturato una maggiore anzianità anagrafica, contributiva, e, infine, di precedenza della data di presentazione della domanda.





il Patronato della CGIL

BENEFICI PREVIDENZIALI E PRESTAZIONI PER LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

La **Legge n°257 del 1992** ha disposto la cessazione dell'estrazione e della lavorazione nonché dell'utilizzo delle fibre di amianto e del cemento-amianto e ha introdotto la possibilità per i lavoratori del settore privato, esposti all'amianto per periodi di attività lavorativa complessivamente superiore ai 10 anni, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL, di aumentare detti periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5. Successivamente, nel 2004, il coefficiente di 1,5 è stato ridotto a 1,25 ma ha allargato anche ai lavoratori non soggetti all'Inail i benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto.

➤ **Destinatari:**

- i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi, superiori a 10 anni, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL
- i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi, superiori a 10 anni, non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL

➤ **Requisiti:**

Attività lavorative comportanti esposizione all'amianto:

- **coltivazione**, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- **produzione** di manufatti contenenti amianto;
- **fornitura** a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- **coibentazione** con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- **demolizione**, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- **movimentazione**, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto, distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;

- **raccolta**, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Misura del beneficio pensionistico

Il beneficio previdenziale derivante da esposizione all'amianto può variare in dipendenza dell'evento che lo ha determinato e del momento in cui è stato richiesto:

- **maggiorazione dell'1,5% ai fini del diritto e della misura della pensione** di tutti i periodi in cui risulti l'esposizione all'amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una **malattia professionale**;
- **maggiorazione dell'1,5% ai fini del diritto e della misura della pensione** di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre/litro spetta ai lavoratori che abbiano svolto, alla data del 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, **soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL** e siano in possesso della relativa certificazione rilasciata dall'INAIL, o che ne siano venuti in possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del 15 giugno 2005;
- **maggiorazione dell'1,25% solo ai fini della misura della pensione** di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre/litro per almeno 10 anni alla data del 2 ottobre 2003. La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Tale beneficio si applica ai lavoratori con periodi di esposizione in attività **non soggette in precedenza all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali**. Tale beneficio si applica anche ai lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali che avessero già ricevuto la relativa certificazione dall'INAIL;
- **prolungamento dei periodi di esposizione** per i lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie di atti di indirizzo; la maggiorazione può variare (1,5% o 1,25% solo misura) in relazione al momento in cui è stata presentata la prima domanda di riconoscimento amianto secondo le condizioni descritte nei punti precedenti. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l'11 maggio 2009.

➤ **Domanda**

La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

La domanda di certificazione esposizione all'amianto, doveva essere presentata alla sede INAIL entro il 15 giugno 2005 a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici. La maggiorazione ed il relativo beneficio previdenziale può essere utile ai fini del diritto e della misura della pensione solo a condizione che l'istanza sia stata presentata entro e non oltre il 2 ottobre 2003. Se l'istanza risulta presentata in data successiva a tale data fino al 15 giugno 2005, il beneficio sarà utile solo per determinare l'importo della pensione. Le domande presentate dopo il 15 giugno 2005 diverse da quelle di prolungamento previste nel paragrafo dedicato alla misura del beneficio pensionistico, non generano alcun beneficio pensionistico.

➤ **Pensione ai superstiti**

Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati.

Fondo Vittime Amianto

La legge finanziaria 2008, ha istituito presso l'INAIL un Fondo in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorienza in favore degli eredi.

Hanno diritto alla prestazione una tantum:

- i lavoratori titolari di rendita, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico".)
- i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato. La prestazione aggiuntiva per gli anni a decorrere dal 2011, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall'INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento. Dal 2011 la prestazione è erogata mediante due acconti, finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato, e un conguaglio, finanziato con le risorse provenienti dall'addizionale riscossa dalle imprese.

➤ **Erogazione nei casi di esposizione non professionale**

Dal 2015 sono state estese le prestazioni erogate dal fondo per le vittime dell'amianto, in favore di soggetti cui nel periodo 2015-2017 è stata riscontrata la patologia di mesotelioma, riconducibile a esposizione non professionale all'amianto; cioè ai cittadini che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare in quanto conviventi con lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale comprovata.

L'INAIL quindi ha corrisposto, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, su istanza dell'interessato, a ciascun malato di mesotelioma, una prestazione assistenziale "una tantum" di euro 5.600,00, erogazione compatibile e cumulabile con le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

Erogazione in favore degli eredi

Nell'ipotesi di decesso dell'avente diritto alla prestazione, a prescindere dal fatto che il de cuius abbia esercitato in vita il relativo diritto, la prestazione una tantum è corrisposta agli eredi.

Eredi dei lavoratori portuali vittime dell'amianto

La Legge di stabilità del 2016 ha previsto in favore degli eredi di deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della l. 257/1992. Le prestazioni del Fondo "non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.

Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti dei lavoratori deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva.

Il Fondo "è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto". La prestazione è erogata dall'INAIL mediante due acconti e un conguaglio.

LE TUTELE INAIL

Il Testo Unico n.1124/65 prevede, che a fronte di una patologia di origine professionale, l'INAIL ha il dovere di indennizzare i danni provocati alla salute della lavoratrice/lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario, riabilitativo.

→**Le Prestazioni sanitarie:** tutte le cure occorrenti per la completa guarigione e, anche dopo la guarigione, tutte le cure utili per il recupero, il più completo possibile, della salute e della capacità lavorativa.

→**Le prestazioni economiche** principali:

I lavoratori affetti da patologie asbesto correlate riconosciute nelle tabelle malattie professionali INAIL (malattie tabellate) - (o malattie da lavoro) hanno diritto a:

- Indennità di temporanea : in caso di assenza dal lavoro per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale, l'INAIL corrisponde una indennità giornaliera per la mancata attività esercitata;
- rendita INAIL: si tratta di una prestazione mensile che si ottiene nel caso in cui il grado invalidante non è inferiore al 16% (punti invalidità);
- indennizzo danno biologico I: in caso di danno biologico compreso tra il 6% e il 15% (punti invalidità Inail indennizzo);

→**Altre prestazioni**

Inoltre In caso di morte del lavoratore avvenuta in conseguenza della malattia professionale, viene corrisposta la rendita ai superstiti in favore del coniuge superstite e/o dei figli e di altri familiari.

L'INAIL ha ricompreso alcune malattie da esposizione ad asbesto di origine professionale (malattia del lavoro) in 3 liste .

Nella **lista I** sono contemplate le malattie asbesto correlate la cui origine lavorativa è di "elevata probabilità": Asbestosi polmonare ,Placche pleuriche e ispessimenti pleurici; Mesotelioma pleurico ;Mesotelioma pericardico ;Mesotelioma peritoneale ;Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo ; Tumore del polmone ; Tumore alle ovaie) .

Nella **lista II** sono comprese le malattie da amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità: esempio Tumore alla faringe; Cancro dello stomaco : Cancro del colon retto .

La lista III comprende le malattie la cui origine è possibile, ad esempio il tumore all'esofago.



Il Patronato **INCA CGIL** offre ai lavoratori la possibilità di istruire correttamente le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali attraverso servizi di consulenza medico legale gratuita e personalizzata.



TUTELA DELLE VITTIME PER ESPOSIZIONE AMIANTO NON PROFESSIONALE

Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nell'anno 2016

Destinatari

- Tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale;
- In caso di decesso avvenuto successivamente al 1° gennaio 2015, la prestazione può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.

Caratteristiche

- ✓ La prestazione economica è fissata nella misura di euro 5.600,00 ed è corrisposta una tantum su istanza dell'avente diritto nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto.
- ✓ Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell'amianto per esposizione di natura professionale.
- ✓ Sulla base delle evidenze scientifiche della patologia in questione, ai fini del riconoscimento della prestazione, viene considerata una latenza di almeno dieci anni dall'inizio dell'esposizione all'amianto, avvenuta sul territorio italiano.
- ✓

Modalità di richiesta

- ✓ Per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla Sede territoriale o compartimentale Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata AR, istanza con l'apposita modulistica (Mod. 190 new), con la quale l'avente diritto autocertifica i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
- ✓ L'istanza deve essere corredata dal certificato medico, prodotto in originale, attestante la malattia e contenente l'indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all'amianto con l'insorgenza della patologia.
- ✓ Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).
- ✓ Qualora il richiedente sia impossibilitato, l'istanza può essere presentata da altro soggetto munito di specifica delega e documento originale dell'avente diritto.

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/prestazioni-economiche.html>

La circola INAIL INPS n. 7 del 19 gennaio 2018 sulle istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità:
<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-7-del-19-gennaio-2018.html>

SINTESI DELLA NORMATIVA



Leggi e decreti

1. **Legge 24 febbraio 2012 n° 14** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
2. Il **Piano regionale di protezione dall'amianto**: attuazione dell'articolo 10 della Legge n° 257 del 27 marzo 1992 ed approvato con il D.P.Reg. 27 dicembre 1995 - una decisa campagna volta ad eliminare o ridurre al più basso livello possibile i rischi derivanti dalla esposizione all'amianto.

Protezione dei lavoratori

1. **Decreto 31-05-2017**. Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art.1 c.250, L.11-12-2016 n. 232
2. **Circolare numero 8 del 21-01-2015** - Articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
3. **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81**: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
4. **Decreto Legislativo 15/8/91 n° 277**: Protezione dei lavoratori dal rischio amianto
5. **Decreto Ministero del Lavoro 20/6/88**: Premi assicurativi rischio asbestosi
6. **Decreto Ministero del Lavoro 21/1/87**: Visite periodiche ai lavoratori a rischio asbestosi
7. **Decreto Ministeriale 16/10/86** Ministero Industria - Ministero Sanità: Monitoraggio del rischio nelle attività estrattive dell'amianto
8. **Legge n° 780 del 27/12/75**: Revisione tabelle lavorazioni a rischio di asbestosi
10. **Decreto Interministeriale 18/4/73**: Obbligo denuncia dell'asbestosi

11. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124** del 30 giugno 1965 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.257 del 13 ottobre 1965): Assicurazione contro l'asbestosi.

Prevenzione/Riduzione inquinamento ambientale

1. Decreto Ministeriale del 03 giugno 2014 n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

LA LEGGE REGIONALE 10/2014

" Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

La **Sicilia** è la terza regione d'Italia per rischio amianto con una incidenza dell'1,66% per cento ogni 100.000 abitanti. Ad oggi oltre 1000 i casi di mesoteliomi registrati in Sicilia. La **legge regionale 10** del 2014, recante *"Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto"* (GURS Serie Speciale - Regioni n.24 del 14-6-2014).



Piani comunali amianto

La **legge regionale 10 del 2014**, prevede, attraverso la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti siciliani esposti a tale rischio, il sostegno alle persone affette da malattie derivanti da questa forma di inquinamento, la prevenzione e la sperimentazione e una serie di iniziative con finalità informative e divulgative, nonché di stimare la reale quantità di amianto presente in Sicilia.

Piani comunali Amianto: cosa sono

I Piani Comunali sono una forma di censimento dei siti siciliani in cui sono presenti i manufatti d'Amianto. Viene compilato grazie ad una sorta di **autodenuncia** dei cittadini che non incorrono assolutamente in alcuna sanzione. Così individuati i siti contaminati, la legge prevede una forma di coordinamento l'Amministrazione regionale, l'ARPA, le ASP e gli enti locali in base alle specifiche

competenze. Grazie all'adozione di questi piani, sarebbe possibile programmare gli interventi di bonifica in base a priorità di intervento e al contempo monitorare i luoghi ove più abitualmente vengono scaricati abusivamente i manufatti in amianto.

ATTENZIONE: tutti, dai semplici cittadini a qualsiasi tipo di organismo pubblico o privato (Ente, Ditta, Impresa, Negozio, Ufficio ecc...) hanno l'obbligo di comunicare l'eventuale esistenza di amianto in locali, apparecchiature, macchinari ecc... che sono in loro possesso o sotto la loro responsabilità, mediante l'invio all'ARPA di appositi modelli compilati.

LEGGE 29 aprile 2014, n. 10, Art. 5, stabilisce:

- al **comma 3.** Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati... a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto (<https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/rifiuti/attivita-relative-alla-riduzione-dei-rischi-da-amianto/>)
- al **comma 4.** Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono atti di bonifica e smaltimento dell'amianto.

Mod. A di autonotifica, destinati a tutti tranne che alle imprese che si occupano di bonifica e di smaltimento dell'amianto: <https://www.arpa.sicilia.it/download/scheda-autonotifica-presenza-amianto-privati/>

Mod. B di autonotifica per le imprese che si occupano di bonifica e di smaltimento dell'amianto: <https://www.arpa.sicilia.it/download/scheda-autonotifica-presenza-amianto-ditte/>

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
ARPA DI ⁽¹⁾ _____
Via _____
PEC _____

SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, N. 10

1. Anagrafica del sito
Nome del sito _____
Proprietà _____
Indirizzo _____
Comune _____
Provincia _____
Coordinate (WGS 84) : N _____ E _____
Estremi catastali _____

2. Tipo di edificio
a) Scuole di ogni ordine e grado
b) Ospedali e case di cura
c) Uffici della pubblica amministrazione
d) Impianti sportivi
e) Grande distribuzione commerciale
f) Istituti penitenziari
g) Cinema, teatri, sale convegni
h) Biblioteche
i) Luoghi di culto
j) Edifici residenziali
k) Edifici agricoli e loro pertinenze
l) Edifici industriali e loro pertinenze

⁽¹⁾ Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio, al fascicolo di seguito indicato FAX o PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigento@arpa.sicilia.it
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpa@caltanissetta.arpa.sicilia.it
- ST di CATANIA: Via Carlo Aulicione, 15 - 95100 - FAX 095.10709 - PEC arpa@catania.arpa.sicilia.it
- ST di ENNA: Via Messina, 116 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpa@enna.arpa.sicilia.it
- ST di MESSINA: Via La Farina, 105 - 98100 - FAX 090.565444 - PEC arpa@messina.arpa.sicilia.it
- ST di PALERMO: Via Naxos, 4 - 90100 - FAX 091.7633343 - PEC arpa@palermo.arpa.sicilia.it
- ST di RAGUSA: Viale Scelba, 7 - 97100 - FAX 0932.24722 - PEC arpa@ragusa.arpa.sicilia.it
- ST di SIRACUSA: Via Belfiore, 27 - 96100 - FAX 0931.754714 - PEC arpa@siracusa.arpa.sicilia.it
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpa@trapani.arpa.sicilia.it

pag. 1 di 2

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE
ARPA DI ⁽¹⁾ _____
Via _____
PEC _____

SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, N. 10

1. Anagrafica del sito
Nome del sito _____
Proprietà _____
Indirizzo _____
Comune _____
Provincia _____
Coordinate (WGS 84) : N _____ E _____
Estremi catastali _____

2. Tipo di edificio
a) Scuole di ogni ordine e grado
b) Ospedali e case di cura
c) Uffici della pubblica amministrazione
d) Impianti sportivi
e) Grande distribuzione commerciale
f) Istituti penitenziari
g) Cinema, teatri, sale convegni
h) Biblioteche
i) Luoghi di culto
j) Edifici residenziali
k) Edifici agricoli e loro pertinenze
l) Edifici industriali e loro pertinenze

⁽¹⁾ Istruzioni per la compilazione: la comunicazione deve essere inviata alla Struttura Territoriale ARPA (ST) competente per territorio, al fascicolo di seguito indicato FAX o PEC delle Strutture:

- ST di AGRIGENTO: Via Crispi, 46 - 92100 - FAX 0922.20429 - PEC arpaagrigento@arpa.sicilia.it
- ST di CALTANISSETTA: Viale della Regione, 64 - 93100 - FAX 0934.599134 - PEC arpa@caltanissetta.arpa.sicilia.it
- ST di CATANIA: Via Carlo Aulicione, 15 - 95100 - FAX 095.10709 - PEC arpa@catania.arpa.sicilia.it
- ST di ENNA: Via Messina, 116 - 94100 - FAX 0935.566853 - PEC arpa@enna.arpa.sicilia.it
- ST di MESSINA: Via La Farina, 105 - 98100 - FAX 090.565444 - PEC arpa@messina.arpa.sicilia.it
- ST di PALERMO: Via Naxos, 4 - 90100 - FAX 091.7633343 - PEC arpa@palermo.arpa.sicilia.it
- ST di RAGUSA: Viale Scelba, 7 - 97100 - FAX 0932.24722 - PEC arpa@ragusa.arpa.sicilia.it
- ST di SIRACUSA: Via Belfiore, 27 - 96100 - FAX 0931.754714 - PEC arpa@siracusa.arpa.sicilia.it
- ST di TRAPANI: Viale della Provincia - Casa Santa - Erice - 91016 - FAX 0923.472360 - PEC arpa@trapani.arpa.sicilia.it

pag. 1 di 2



PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

(D.Lgs. 81/08, Titolo IX capo III)

Art. 248. - Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Art. 249. - Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, **il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.**
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
 - a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
 - b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
 - c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
 - d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. **Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.**

Art. 250. - Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori ..., il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
 - a) ubicazione del cantiere;
 - b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
 - c) attività e procedimenti applicati;
 - d) numero di lavoratori interessati;
 - e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
 - f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.



Art. 251. - Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:
 - a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
 - b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
 - c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro....
 - d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
 - e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
 - f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
 - g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 252. - Misure igieniche

1. il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':

a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:

1. chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2. accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3. oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Art. 253. - Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 254. - Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

.....

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 255. - Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

- **a)** fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
- **b)** provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
- **c)** adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;
- **d)** consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.



Art. 256. - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del dlgs 5 febbraio 1997, n. 22.
2. **Il datore di lavoro**, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, **predisporre un piano di lavoro**.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
 - **a)** rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
 - **b)** fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
 - **c)** verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
 - **d)** adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
 - **e)** adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
 - **f)** adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
 - **g)** natura dei lavori e loro durata presumibile;
 - **h)** luogo ove i lavori verranno effettuati;
 - **i)** tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
 - **l)** caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. **Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.**
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50.
7. **Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.**



Art. 257. - Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
 - a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;**
 - b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;**

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessita' del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

The image shows a complex form titled "VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO". It is divided into several sections with tables and checkboxes. The top section includes fields for "MATERIALE ANALIZZATO", "MATERIE E ATTIVITA' ANALIZZATE", and "MATERIE E ATTIVITA' ANALIZZATE IN PRESSIONE". Below this, there are several tables with columns for "MATERIALE", "ATTIVITA'", "RISCHIO", and "MISURE". The bottom part of the form features a color-coded risk assessment scale from "MOLTO BASSO" (green) to "MOLTO ALTO" (red). The form also includes a section for "MISURE DI PROTEZIONE" and "MISURE DI EMERGENZA".

Art. 258. - Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

- a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessita' della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 259. - Sorveglianza sanitaria

- 1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate** cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, **almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.**
2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale computerizzata.

Art. 260. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPEL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPEL copia dei documenti di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPEL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPEL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.



MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Rivestimenti, soffitti, controsoffitti, pareti, travi, colonne amianto spruzzato, serbatoi, canali pluviali, tubazioni in cemento amianto, isolamenti caldaie e tubazioni, guarnizioni a corda e piatte, pannelli isolanti termici, ignifughi e fonoassorbenti, pavimenti in vinile, tetti, tettoie, canne fumarie, camini, cisterne d'acqua, isolanti cavi elettrici, tubature impianti idrici e fognari, intonaci interni/esterni, pavimenti in mattonelle e piastrelle.



ISTRUZIONI:

IN CASO DI RISTRUTTURAZIONI, RIFACIMENTI, SGOMBERI, MODIFICHE DI MURI, COPERTURE DI EDIFICI COSTRUITI

PRIMA **1994** DOPO

**ATTENZIONE!!!
CONTIENE
AMIANTO**



**NON
CONTIENE
AMIANTO**

**COSA NON
DEVI FARE IN
PRESENZA DI
MATERIALE
SOSPETTO**

**NON TOCCARE
O SMUOVERE**



**NON PRATICARE
BUCHI**



**NON USARE IL
FLESSIBILE O ALTRI
ATTREZZI**



**NON RASCHIARE, LUCIDARE,
FRANTUMARE O
RIMUOVERE**



**COSA
DEVI FARE
IN PRESENZA
DI AMIANTO**

**INTERROMPI
OGNI ATTIVITÀ**

**INFORMA
IL TUO DATORE
DI LAVORO E LE
RAPPRESENTANZE
SINDACALI E/O
RLS-RLST**

I quali dovranno attivare
le procedure di loro
competenza

**I DANNI
ALLA SALUTE
PROVOCATI
DALL'AMIANTO**



**LA POLVERE DI AMIANTO
RESTERÀ
NEI TUOI CAPELLI E
SUI TUOI ABITI
E LA PORTERAI
A CASA
METTENDO IN
PERICOLO ANCHE
LA SALUTE
DEI TUOI
FAMIGLIARI.**

Kit informativo



 <https://www.facebook.com/sportellonoamianto/>

 <https://www.facebook.com/filleacgilsicilia/>

 <https://www.instagram.com/filleasiciliana/>



www.filleacgil.it



sicilia@filleacgil.it



Fax 091-6819127



Tel. 091-6819127



Via Ettore Bernabei,22

90145 Palermo

In Sicilia puoi trovarci:

PALERMO

Via Giovanni Meli, 5
Tel. 091 6111166
Fax 091 589245
palermo@inca.it

AGRIGENTO

Via M. Cimarra, 19
Tel. 0922 1835164
Fax 0922 723111
agrigeno@inca.it

CALTAGIRONE

Via Madonna
Della Via, 161/A
Tel. 0933 52449
Fax 09332 6191
caltagirone@inca.it

CALTANISSETTA

Piazza Luigi
Capuana, 29
Tel. 0934 21306
Fax 0934 54897
caltanissetta@inca.it

CATANIA

Via Manzoni, 89/A
Tel. 095 7153888
Fax 095 7153888
catania@inca.it

ENNA

Via Giosuè Carducci, 16
Tel. 0583 441543
Fax 0583 441555
enna@inca.it

MESSINA

Via S. Giovanni Bosco, 30
Tel. 090 714467
Fax 090 714467
messina@inca.it

RAGUSA

Vico Cairoli, Pal. Cocim, 29
Tel. 093 2656211
Fax 0932656262
ragusa@inca.it

SIRACUSA

Viale Santa
Panagia, 207
Tel. 0931 963111
Fax 0931 963100
siracusa@inca.it

TRAPANI

Via Garibaldi, 77
Tel. 0923 541073
trapani@inca.it

Inoltre puoi trovarci nei comuni di:

Agrigento, Sciacca, Canicattì, Menfi, San Biagio Platani, Casteltermini, Licata, Ribera, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Agrigento 2; Caltanissetta, Gela, Niscemi; Caltagirone 2, Grammichele, Ramacca, Scordina; Catania - Centro, Adrano, Biancavilla, Castiglione Di Sicilia, Catania 2, Giarre, Paternò, S. Giovanni La Punta; Enna, Piazza Armerina; Messina, Barcellona, Francavilla, Milazzo, Mistretta, Patti, S. Agata Di Militello, S. Teresa Di Riva, Palermo, Palermo 2, Palermo Brancaccio, Palermo Via Montalbo, Palermo Via Titina De Filippo, Bagheria, Cefalù, Corleone, Misilmeri, Monreale, Partinico, Petralia Sottana, Termini Imerese; Ragusa, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli, Vittoria; Siracusa, Augusta, Canicattini Bagni, Lentini, Noto, Pachino; Trapani, Castelvetrano, Marsala, Mazzara Del Vallo.



Sede centrale

Via G.Paisiello,43 - 00198 ROMA

Tel. +39 06 855631- Fax +39 06 85352749

www.inca.it - info@inca.it

LA FILLEA CGIL IN SICILIA

FILLEA CGIL AGRIGENTO
VIA MATTEO CIMARRA,23
92100 AGRIGENTO

segretario generale, **Vito Baglio**
tel.389817519
agrigeno@filleacgil.it

FILLEA CGIL CALTAGIRONE
SCALA S.M. DEL MONTE,7
95041 CALTAGIRONE

segretario generale, **Carmelo Restifo**
tel.3358484478
melorest@libero.it

FILLEA CGIL CALTANISSETTA
VIA PITAGORA,19
93012 GELA
TEL/FAX 0933823873

segretario generale, **Franco Cosca**
tel.3473162720
filleacgilcl@libero.it

FILLEA CGIL CATANIA
PIAZZA DANTE,11
95124 CATANIA
TEL 095310815

segretario generale, **Giovanni Pistorio**
tel.3358484480
catania@filleacgil.it

FILLEA CGIL ENNA
VIA G. CARDUCCI,16
94100 ENNA
TEL 0935/519148

segretario generale, **Alfredo Schilirò**
tel.3281632817
enna@filleacgil.it

FILLEA CGIL MESSINA
VIA PECULIO FRUMENTARIO
98100 MESSINA
TEL 090/770957

segretario generale, **Enzo Cocivera**
tel.3356280539
messina@filleacgil.it

FILLEA CGIL PALERMO
VIA G. MELI,5
90100 PALERMO
TEL. 091/6111166

segretario generale, **Piero Ceraulo**
tel.3331172446
palermo@filleacgil.it

FILLEA CGIL RAGUSA
VICO CAIROLI – PALAZZO COCIM
97100 RAGUSA
TEL 0932/656211

segretario generale, **Franco Cascone**
tel.335461888
ragusa@filleacgil.it

FILLEA CGIL SIRACUSA
VIALE SANTA PANAGIA,205/207
96100 SIRACUSA
TEL 0931/963200

segretario generale, **Salvo Carnevale**
tel.3493579618
siracusa@filleacgil.it

FILLEA CGIL TRAPANI
VIA GARIBALDI,77
91100 TRAPANI
TEL 0923/28660

segretario generale, **Enzo Palmeri**
tel.3483736281
filleatrapani@libero.it



ATTENZIONE
ZONA AD ALTO RISCHIO
POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE
DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE



VIETATO
L'INGRESSO
a tutte le persone
non autorizzate



**È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI
DI PROTEZIONE PERSONALE IN
DOTAZIONE A CIASCUNO**



SICILIA

Centro stampa

